

LISIA, PER L'UCCISIONE DI ERATOSTENE

§§ 30-31

UN ATTO DI GIUSTIZIA

NOMOS

Ἀκούετε, ὦ ἄνδρες, ὅτι αὐτῷ τῷ **δικαστηρίῳ** τῷ ἐξ Ἀρείου πάγου, ᾧ καὶ πάτριόν ἐστι καὶ ἐφ' ἡμῶν ἀποδέδοται τοῦ φόνου τὰς **δίκας δικάζειν**, διαρρήδην εἴρηται (5) τούτου μὴ καταγιγνώσκειν φόνον, ὃς ἂν ἐπὶ δάμαρτι τῇ (31.) ἑαυτοῦ μοιχὸν λαβὼν ταύτην τὴν τιμωρίαν ποιήσεται. καὶ οὕτω σφόδρα ὁ νομοθέτης ἐπὶ ταῖς γαμεταῖς γυναιξὶ **δίκαια** ταῦτα ἠγήσατο εἶναι, ὥστε καὶ ἐπὶ ταῖς παλλακαῖς ταῖς ἐλάττονος ἀξίας τὴν αὐτὴν **δίκην** ἐπέθηκε. καίτοι δῆλον ὅτι, εἴ τινα εἶχε ταύτης μείζω τιμωρίαν, ἐπὶ (5)ταῖς γαμεταῖς ἐποίησεν ἄν. νῦν δὲ οὐχ οἷός τε ὢν ταύτης ἰσχυροτέραν ἐπ' ἐκείναις ἐξευρεῖν, τὴν αὐτὴν καὶ ἐπὶ ταῖς παλλακαῖς ἠξίωσε γίνεσθαι. Ἀνάγνωθι δέ μοι καὶ τοῦτον τὸν νόμον.

ἀκούεται P ἐφ' ὑμῶν codd. καὶ διαρρήδην H τοῦτον... φόνου codd. corr. Reiske σφοδρα [[οἷον]] To ἐπὶ ταῖς γαμεταῖς γυναιξὶ del. Halbertsma ταῦτα ante ἠγήσατο om. η παλακαῖς HTo ἐπέθηκε] εἰργάσατο H τιμωρίαν μείζω H post τιμωρίαν interpunxi, praeunte To: vulgo post γαμεταῖς εὔρεῖν H παλακαῖς To γίνεσθαι HTo ἀνάγνωθι δὴ Af tit. νόμος om. η

“Ascoltate, o uomini, che dallo stesso tribunale dell’Areopago, a cui secondo le usanze dei padri e presso di noi è attribuito (compete) il diritto di giudicare i processi di sangue, è chiaramente prescritto di non accusare questo di omicidio, colui che, avendo colto l’adultero sopra la propria moglie, abbia preso questa vendetta. E così il legislatore giudicò questi principi giusti per donne sposate, che stabilì la medesima legge anche per le concubine, sebbene siano degne di minor considerazione. Certo è chiaro che, se avesse disposto di una pena maggiore di questa per le donne sposate, l’avrebbe sancita. Ora non essendo in grado di trovare per quelle una pena più severa di questa, ritenne giusto che fosse la stessa anche per le concubine. Leggi per me anche questa legge”.

I testimoni si rivolgono al cancelliere o γραμματεὺς solitamente seduto accanto al βῆμα (piattaforma rialzata) che aveva il compito di conservare e leggere documenti, testimonianze e testi di legge. In questo momento la clessidra che segnava il tempo a disposizione degli imputati veniva fermata.

Ἀκούετε (2a pers. plur. imperativo presente del verbo ἀκούω che come tutti i verbi di percezione può reggere un genitivo partitivo, un participio predicativo o, come in questo caso, una proposizione sostantiva oggettiva. L’etimologia del verbo forse è spiegabile da ἀκ-ουσ-ω, ἀκ- radice col senso di “tendere” e οὖς “orecchio” [Chantraine, DELG 50].)

ὦ (esclamazione unita al vocativo può indicare stupore, ammirazione, dolore o indignazione [Chantraine, DELG 1297].)

ἄνδρες (vocativo plurale: ci si rivolge ai giudici. La radice è *ner-, la declinazione è apofonica e presenta al grado zero la dentale epentetica. Questo termine trova un suo corrispettivo nel skr. *na* dal tema *nar- e dall’arm. *ayr* che presenta fra l’altro α- iniziale che rimane inspiegata, protesi o alternanza? [Chantraine, DELG 87].)

ὅτι (congiunzione dichiarativa composta da ὃ relativo + τι indef. [Chantraine, DELG 834]. Introduce una proposizione sostantiva oggettiva il cui verbo è εἴρηται) **αὐτῷ** (il pronome dimostrativo αὐτός-ή-ό se non è preceduto dall’articolo – posizione predicativa- indica l’identità come opposta all’alterità lat. *ipse*, mentre se è preceduto dall’articolo -posizione attributiva- indica l’identità come permanenza delle caratteristiche di un certo oggetto lat. *idem*. [Chantraine, DELG 143].)

τῷ δικαστηρίῳ (Carey considera questo un dativo d’agente tipico con il perfetto passivo. Todd segue invece l’ipotesi di traduzione della Scodel e preferisce intenderlo come oggetto indiretto “al tribunale è prescritto”, cioè si ricordano ai giudici i limiti della loro giurisdizione. Il Todd sostiene infatti che non è il tribunale che pronuncia una legge ma bensì un legislatore. Propriamente il consiglio dell’Areopago era un senato, una βουλή ma dato che all’epoca di Lisia aveva

mantenuto soprattutto funzioni giuridiche e dato che ci troviamo in un contesto giuridico è del tutto naturale, nota Dal Santo, trovare questo termine.)

τῷ ἐξ (dalla forma i.-e. *eks, ἐξ si trova davanti a vocale mentre ἐκ, ἐγ, ἐν davanti a consonante in Omero e in ion.-att. mentre nel tess. cret. arc. si ha ἐς davanti a consonante, ma il beot. ha generalizzato ἐς davanti a vocale e consonante, mentre il cipr. usa ἐξ tanto davanti a vocale quanto davanti a consonante. Ammette un solo caso, il genitivo; salvo l'arc.-cipr. che, innovando, usa il dativo. Non si sa comunque se si tratta di un genitivo partitivo che esprima una scelta fatta in un insieme, o di un genitivo ablativo che indichi il punto di partenza. I valori figurati esprimono la causa, il mezzo, la misura. Come preverbo è molto usato ed esprime il risultato dell'azione. Trova i suoi corrispondenti nel lat. *ex*, osc.-umb. *e*, in celtico come preverbo irl. *ess-* [Chantraine, DELG 352] [Heilmann, § 306].)

Ἀρείου (Ἄρης, -ηος e -εος, -ηι, -ηα (Hom.), -εως, -εος, -ει –εα (att. con metatesi) Ἄρεως, -εως, -εσι, -εσα (eol.). Da qui deriva l'aggettivo Ἀρήιος [Chantraine, DELG 108].) **πάγου** (il colle in questione è una sporgenza rocciosa nella parte occidentale dell'acropoli. Detto colle di Ares ma c'è chi preferisce intendere il colle dell'oltraggio, rifacendosi al vocabolo omerico ἀραιή. Secondo la tradizione l'omonimo consesso fu istituito dal re ateniese Cecrope: fu il consiglio dell'Areopago a giudicare non solo il matricidio di Oreste (Aesch. *Eumenidi*) ma addirittura anche il dio Ares fu sottoposto a processo per omicidio, accusato da Posidone dell'omicidio del figlio Alirrozio. Il consiglio dell'Areopago era costituito da ex-arconti e n origine aveva ampi poteri come ci testimonia Arist. *Ath. Pol.* 3.6 ἡ δὲ τῶν Ἀρεοπαγιτῶν βουλή τὴν μὲν τάξιν εἶχε τοῦ διατηρεῖν τοὺς νόμους, δῶκε δὲ τὰ πλεῖστα καὶ τὰ μέγιστα ἐν τῇ πόλει, καὶ κολάζουσα καὶ ζημιούσα πάντας τοὺς ἀκοσμοῦντας κυρίως. ἡ γὰρ αἴρεσις τῶν ἀρχόντων ἀριστίνδην καὶ πλουτίνδην ἦν, ἐξ ὧν οἱ Ἀρεοπαγῖται καθίσταντο. διὸ καὶ μόνη τῶν ἀρχῶν αὕτη μεμένηκε διὰ βίου καὶ νῦν. “il consiglio degli Areopagiti aveva il compito di conservare le leggi, di amministrare le più numerose e le più importanti faccende della città e di stigmatizzare e punire con poteri sovrani tutti quelli che tenevano un comportamento sconveniente. L'elezione degli arconti avveniva infatti in base alla virtù e alla ricchezza, ed essi diventavano consiglieri dell'Areopago. Perciò questa è l'unica carica che sia rimasta ancora vitalizia.” E Arist. *Ath. Pol.* 4.4 ἡ δὲ βουλή ἡ ἐξ Ἀρείου πάγου φύλαξ ἦν τῶν νόμων καὶ διετήρει τὰς ἀρχάς, ὅπως κατὰ τοὺς νόμους ἄρχωσιν. ἐξῆν δὲ τῷ ἀδικουμένῳ πρὸς τὴν τῶν Ἀρεοπαγιτῶν βουλήν εισαγγέλλειν, ἀποφαίνοντι παρ' ὧν (5.) ἀδικεῖται νόμον. “il consiglio dell'Areopago era il custode delle leggi e sorvegliava i magistrati perché governassero secondo le leggi. C'era anche la possibilità, per chi aveva patito un torto, di fare una denuncia di fronte ad esso, citando la legge secondo la quale gli era stato fatto un torto.” Ma è solo più avanti in *Ath. Pol.* 8.2 mentre si sta parlando di Solone e del fatto che con lui gli arconti venivano sorteggiati fra 10 candidati sorteggiati a loro volta all'interno di ogni tribù che si dice τὸ γὰρ ἀρχαῖον ἡ ἐν Ἀρείῳ πάγῳ βουλή, ἀνακαλεσαμένη καὶ κρίνασα καθ' αὐτήν, τὸν ἐπιτήδειον ἐφ' ἐκάστη τῶν ἀρχῶν ἐπ' (3.) ἐν[ια]υτ[ὸν] διατάξα[σα] ἀπέστελλεν. “anticamente il consiglio dell'Areopago, dopo aver convocato e giudicato da sé chi fosse adatto a ciascuna magistratura, lo nominava per un anno e ve lo mandava.” I poteri dell'Areopago furono poi pesantemente ridotti con la riforma di Efialte e Archestrato nel 462/1 a.C. *Ath. Pol.* 25.2 καὶ πρῶτον μὲν ἀνεῖλεν πολλοὺς τῶν Ἀρεοπαγιτῶν, ἀγῶνας ἐπιφέρων περὶ τῶν διωκόμενων. ἔπειτα τῆς βουλῆς ἐπὶ Κόνωνος ἀρχόντος ἅπαντα περιεῖλε τὰ ἐπίθετα δι' ὧν ἦν ἡ τῆς πολιτείας φυλακή, καὶ τὰ μὲν τοῖς πεντακοσίοις, τὰ δὲ τῷ δήμῳ καὶ τοῖς (5)(3.) δικαστηρίοις ἀπέδωκεν. “(Efialte) per prima cosa eliminò la maggior parte degli Areopagiti, sottoponendoli a processo per la loro cattiva amministrazione, in seguito, sotto l'arcontato di Conone, egli privò il consiglio di tutte le prerogative aggiunte, attraverso le quali veniva salvaguardata la costituzione, e affidò alcune funzioni all'assemblea dei cinquecento, oltre che al popolo e ai tribunali” (tutte le traduzioni della costituzione degli Ateniesi sono di Mario Bruselli) . I 30 tiranni avrebbero tolto poteri ampi all'Areopago che rimase tuttavia un'istituzione lontana dagli eccessi dei 30. Quando ci fu la restaurazione democratica venne ridata importanza all'Areopago come tribunale per i delitti di sangue. I testimoni si riferiscono all'Areopago come il luogo in cui è posta la legge, questo ci rimanda immediatamente a una legge sull'omicidio piuttosto che a una legge sull'adulterio e per quanto Lisia non riporti il testo della legge è evidente che la conosce in dettaglio.)

ῷ (dativo singolare del pronome relativo, introduce una proposizione relativa oggettiva. La radice da cui muove il pronome relativo è *jo-/*ja- da cui ὅς, ἅ/ἣ, ὅ.)

καὶ πάτριόν (questo aggettivo usato in funzione avverbiale, nota il Todd, sembra rimandare Arist. *Ath. Pol.* 39.5 ...τὰς δὲ δίκας τοῦ φόνου εἶναι κατὰ τὰ πάτρια, εἴ τις τινα αὐτοχειρίᾳ ἔκτεινεν ἢ ἔτρωσεν. “...i processi per omicidio sarebbero rimasti quelli tradizionali per coloro che avessero ucciso o ferito qualcuno con la propria mano”. La radice è *pəter- la stessa di πατήρ, πατρός sostantivo dalla declinazione atematica apofonica, presenta infatti il grado allungato

al nominativo, il grado zero al gen. e dat. sing. e dat. plur. il grado normale negli altri casi [Chantraine, DELG 864-865].)

ἔστυ (3a pers. sing. presente indicativo del verbo εἰμί la cui radice è *es-/*s-. La 1a pers. sing. da es- e -mi, desinenza propria dei verbi atematici. Nell'incontro fra sibilante e nasale si rafforza la nasale, la sibilante si indebolisce ma determina l'allungamento di compenso della vocale precedente da cui ετ. La 2a pers. sing. si ottiene da es- e -si desinenza della 2° pers. sing. per i verbi atematici, con la semplificazione della doppia sibilante e successiva caduta della sibilante intervocalica, rimane solo εἶ. La 3a pers. sing. si ottiene da es- e -ti, desinenza della 3° pers. sing. per i verbi atematici. Il plurale è ἐσμέν, ἐστέ, εἰσί(v) che deriva da s-enti, dove la s- cade lasciando l'aspirazione che poi scompare per analogia con il resto della coniugazione, la dentale si assibila, nel gruppo n+s si rafforza s e con la scomparsa di n c'è A.C. della vocale precedente. Qui la forma è enclitica, traccia dell'antica accentazione i.-e.: nelle forme toniche del tipo tematico l'accento aveva una sede fissa, nel senso che colpiva una delle sillabe del tema e la medesima in tutta la flessione di ciascun tema, nelle forme toniche del tipo atematico l'accento poteva cadere sul tema o sulla desinenza e la sua sede variava nella flessione. Tutte le forme personali inoltre potevano essere atone, di questo carattere il greco conserva solo una traccia nella coniugazione de presente di εἰμί e φημί, negli altri casi l'opposizione fra forme toniche e atone si è perduta [Heilmann, § 432].)

καὶ ἐφ' (ἐπί qui apocopato e con la consonante aspirata poiché seguito da spirito aspro, deriva dall'i-e *epi/*opi, può essere costruito con genitivo partitivo, dativo locativo e accusativo di estensione e assume il valore di "sopra, verso, contro" [Chantraine, DELG 358].)

ἡμῶν (l'Areopago anche nel presente mantiene la funzione di tribunale per i delitti di sangue. I pronomi personali di prima e seconda persona plurale derivano dalla radice al grado zero *ḡs- -per la 1a pers. plur.- e *us- -per la 2a pers. plur.-. In *ḡs- c'è vocalizzazione della sonante nasale iniziale che dà esito ad α breve. A questa radice si aggiunge la particella -(s)me-, e si hanno due esiti a seconda dei dialetti: - in eolico la s si assimila ad m e si ha l'esito -μμ-; - in ionico la si ha la caduta di s, con A.C. della vocale precedente da cui il passaggio dall'ᾱ ad η in ionico. Cosa analoga avviene per la seconda persona plurale [Chantraine, Morph. §§ 147-154].)

ἀποδέδοται (3a sing. indicativo perfetto passivo di ἀποδίδωμι, perfetto che ha valore di risultato nel presente. La radice del verbo è *de₃-/* d₃- da cui δω-/δο-. Il verbo può significare tanto "ripristinare" quanto "assegnare". La seconda ipotesi è preferita in quanto Demostene sostiene che la giurisdizione sull'omicidio dell'Areopago non è mai stata messa in discussione cfr. supra.)

τοῦ φόνου (la radice è *gh^wen- la labiovelare aspirata ha esito in dentale aspirata se seguita da e/i θείνω, in labiale aspirata se seguita da a/o, in gutturale aspirata se in vicinanza di u, in questo caso essendo vicino a o ha esito φ. Φόνος è nome d'agente che significa uccisione, omicidio anche in senso tecnico-giuridico [Chantraine, DELG 425-426].)

τὰς δίκας δικάζειν (figura etimologica.)

διαρρήδην (avverbio composto da διὰ e una radice del verbo del parlare *ep- e -δην, suffisso avverbale [Chantraine, DELG 325].)

εἴρηται (3a sing. congiuntivo presente medio-passivo di εἶρω. Questo verbo di dire presenta una colorazione giuridica, religiosa e solenne per cui vale come "pronunciare una formula". Da notare che anche in διαρρήδην εἴρηται c'è figura etimologica in quanto la radice dei due termini è la medesima.)

τούτου (pronome dimostrativo costituito con οὐ-, αὐ-, του-, ταν- dal tema del pronome dimostrativo i.-e. con un ampliamento in υ [Heilmann, § 273-274]. Anticipa ὅς.)

μὴ καταγγνώσκειν (accusare τινός τι qln. di qls. (accusativo di relazione della colpa) questo verbo è un composto da κατά (come preverbo può valere come 1-verso il basso 2-in accordo con, 3-contro, 4-ritorno 5-raggiungimento dell'azione [Chantraine, DELG 504] e il verbo γινώσκειν, verbo derivato dalla radice bisillabica *gene₃- : al presente ha il raddoppiamento e il suffisso dei verbi incoativi -σκω. [Chantraine, DELG 224] L'espressione καταγγνώσκειν φόνον/θάνατον è quella usata tipicamente nelle leggi, mentre Eufiletto nel suo racconto usa il termine ἀποκτείνειν § 26.)

φόνον, ὅς (proposizione relativa)

ἄν (particella eventuale unita al congiuntivo aoristo ποιήσῃται ha valore di eventualità.)

ἐπί (paralleli in skr. *api*, av. *aipi*. Preposizione costruita con il genitivo “in presenza di, in caso di, al tempo di” col dativo “sopra, contro, dopo” con l’accusativo “verso, contro, durante”. Si trova anche con vocalismo scuro in ὄπιθεν e con vocalismo zero in πιέζω [Chantraine, DELG 358].)

δάμαρτι (parafrasato poco dopo in γαμετή γυνή. Raro in attico, è usato oltre che in poesia (Euripide in particolare) nei testi giuridici per indicare la sposa legittima. Esichio fornisce la glossa eol. Δόμορτις ἡ γυνή con vocalismo eolico scuro, comporta il suffisso del femminile in -τι- o -ιδ-. Etymologicum Gudianum (lessico bizantino dell’XI sec.) a pagina 333 linea 4 fornisce una possibile etimologia della parola Δάμαρ· δάμαρτος· ἡ γαμετή· παρὰ τὸ δαμάζεσθαι καὶ ὑποτάσσεσθαι τῷ ἀνδρὶ, cioè la fa derivare dal verbo δαμάζεσθαι “sottomettere”. Ma è anche possibile che derivi da δόμος casa, per cui il potrebbe trattarsi di un antico neutro in -r oppure è un composto con secondo termine dalla radice ἄρ- di ἀραρίσκω con un morfema τ. Il miceneo possiede un plurale damate, dumate usato in composti come porodumate che designa una funzione. [Chantraine, DELG 250] È attestato 5 volte in Omero e in ben due casi per indicare Penelope *Od.* 20.290 ὅς δὴ τοὶ κτεάτεσσι πεποιθὼς πατὴρὸς ἐοῖο μνάσκετ’ Ὀδυσσεύς δὴν οἰχομένοιο δάμαρτα. ... “(tra i pretendenti tricotanti c’era uno) che confidando nelle ricchezze del padre aspirava alle nozze con la moglie di Ulisse da lungo tempo assente” e *Od.* 24.125 ἡμετέρου θανάτοιο κακὸν τέλος, οἷον ἐτύχθη. μνώμεθ’ Ὀδυσσεύς δὴν οἰχομένοιο δάμαρτα. (Anfimedonte uno dei proci sceso negli Inferi risponde alle domande di Agamennone) “noi ambivamo alla moglie di Ulisse da lungo tempo assente”. In Pindaro compare due volte in *Nem.* 4.57 e in *Nem.* 7.28. In Euripide ben 106 volte e nell’*Alceste* in particolare (la tragedia della moglie legittima che sacrifica la vita per il marito) 10 volte fra cui v.930 quando il coro si rivolge ad Admeto ἔθανε δάμαρ, ἔλιπε φιλίαν· “morì la tua sposa, lasciò il tuo amore”.)

τῆ ἑαυτοῦ (pronomi riflessivo che si è formato da αὐτός con l’aggiunta iniziale di ἐ-. In realtà l’antico pronomi riflessivo i.-e. derivava dalla radice *seue-, *sue-, *se- da cui il greco ha tratto le forme del pronomi personale di 3° persona, che in i.-e. mancava. Per cui per il riflessivo in greco sono state create delle nuove forme a partire dalle radici dei pronomi personali con l’aggiunta di αὐτός [Heilmann, § 284-285].)

μοιχόν (qui ho tradotto “adultero” ma per maggiori precisazioni vd. Paoli e Cantarella. Il termine non è presente nella legge citata da Demostene dove si parla semplicemente di un uomo colto ἐπί + dativo = presso la moglie, la madre ecc. per cui il termine è stato introdotto da Lisia per rendere più vivida l’immagine dell’adultero colpevole. Da un punto di vista etimologico il termine è un nome d’agente che si rifà al verbo ὀμείχω “urinare” senza la protesi. Il termine è dunque volgare. Da questo termine derivano μοιχεύω “commettere adulterio” μοιχεῖα “adulterio” μοιχεύτρια “donna adultera”. Usato nella commedia da Aristofane e Menandro. [Chantraine, DELG 708-709].)

λαβών (participio aoristo di λαμβάνω. La radice del verbo è *sl₂q^w- la sibilante iniziale cade lasciando traccia nel participio aoristo λαβών solo ad Egina e nel perfetto εἴληφα dobbiamo supporre un raddoppiamento *sesl₂q^w- con caduta di s nel gruppo sl e A.C. in ετ e deaspirazione per via della legge di Grasmann. La labiovelare finale è supposta per via della parentela di λαμβάνω e λαζόμαι con ζ da labioverale+j. La μ è infisso nasale e il suffisso è quello dei verbi in -ανω che è spesso aggiunto ad antichi temi in nasale infissa [Chantraine, DELG 616] [Heilmann, § 345]. Per quanto riguarda il participio, in greco si ottengono aggiungendo alla radice il suffisso *-ent-/*-ont-/*-nt-. Per i verbi tematici si aggiunge la forma al grado zero *-nt- senza alternanza tematica (ma al nom. sing. m. si ha la ω), nel tipo atematico, con traccia di alternanza vocalica, si ha sempre il suffisso *-ns- [Heilmann, § 427].)

ταύτην (acc. sing. f. del pronomi dimostrativo οὗτος, αὕτη, τοῦτο vd. supra.)

τὴν τιμωρίαν (“vendetta”. Il suo etimo deriva da τιμή e ὀράω da cui il senso di vegliare, custodire l’onore da cui appunto vendetta [Chantraine, DELG 1120].)

ποιήσῃται (3a sing. congiuntivo aoristo sigmatico medio di ποιέω. Il verbo è di origine incerta: forse è un denominativo da *ποιϜός che però in greco non è attestato se non in composti come λογοποιός. Essendo molto difficile e quasi impossibile ottenere una forma verbale da un composto verbale che di solito è posteriore il rapporto fra *ποιϜός e ποιέω non è del tutto chiaro [Chantraine, DELG 922-923]. Si noti che si usa la formula piena τὴν τιμωρίαν π. e non il semplice τιμωρήσῃται.)

καὶ οὗτω (avverbio che deriva dal pronome dimostrativo οὗτος, αὕτη, τοῦτο vd. supra.)

σφοδρα (si tratta di un avverbio che deriva dallo stesso tema dell'aggettivo σφεδανός/σφοδρός “brutale, violento”, aggettivo che varia per vocalismo e suffisso. L'avverbio presenta l'accento arretrato [**Chantraine, DELG 1075**].)

ὁ νομοθέτης (il legislatore è Dracone, autore del primo codice scritto della città nel 621 a.C. Aristotele gli attribuisce anche la costituzione timocratica che in realtà è da attribuire a Clistene nel V sec. Il termine ha la stessa radice *nem-/*nom- di νέμω e νόμος. Radice che è presente anche nel gotico *niman* col senso di “prendere legalmente”. A questa radice si aggiunge -θέ- che presenta la radice del verbo τιθήμι e il suffisso -της dei nomina agentis [**Chantraine, DELG 742-743**].)

ἐπί (vd. supra) **ταῖς γαμεταῖς** (derivato dal verbo γαμέω è aggettivo che significa sposato. Usato anche come sostantivo, ha derivato il sostantivo m. γαμέτης “marito” usato principalmente in poesia. L'etimo è sconosciuto [**Chantraine, DELG 209**]. Todd si chiede per quale motivo sia usato qui questo aggettivo unito a γυνή visto che nel resto dell'orazione quest'ultimo senza aggettivazione è il termine con cui Eufiletto si riferisce alla moglie, ma il termine può anche indicare “donna” in generale.)

γυναίξι (γυνή, γυναικός, γυναικί, γυναικά, γύναι, γυναικές, γυναικῶν, γυναιξί, γυναικάς, γυναικές, la declinazione mostra dunque un ampliamento in gutturale. In beotico la forma è βάνᾱ e una glossa di Esichio con l'acc. plur. βανήκας· γυναικάς. La radice è la medesima *g^wen- al grado zero, ma presenta un vocalismo diverso e gli esiti della labiovelare sono diversi a seconda del dialetto [**Chantraine, DELG 242**].)

δίκαια ταῦτα (acc. plur. n. del pronome dimostrativo οὗτος, αὕτη, τοῦτο vd. supra. Da non confondere con τάντά crasi per τά αὐτά “le medesime cose”).

ἠγήσατο (3a sing. indicativo aoristo sigmatico del verbo ἠγεόμαι regge una proposizione infinitiva oggettiva. Il verbo presenta un vocalismo lungo che si ritrova anche nel lat. s'agio. La sibilante iniziale in greco ha lasciato lo spirito [**Chantraine, DELG 405-406**].)

εἶναι (infinito presente del verbo essere. La radice è *es-/*s-, l'infinito si ottiene dal grado normale *es- con l'aggiunta della desinenza -vai dell'infinito dei verbi in -μι, nel gruppo sn si rafforza la nasale, la sibilante cade con A.C.)

ὥστε (consecutiva. In origine la frase consecutiva era paratattica e nell'uso conserva ancora tracce della sua indipendenza. In epoca classica la consecutiva si può costruire nei modi seguenti: - ὥστε + modo finito –indicativo per fatto constatato, ἄν e l'ottativo o l'indicativo di un tempo passato con valore potenziale o irreali, - ὥστε + infinito, se la conseguenza rimane nel campo del possibile o quando si prescinde dal fatto in sé, per quanto realmente accaduto, per rilevarne la portata generale [**Heilmann, § 478**].) **καί** (“di più, precisamente” da cui “e”, particella enfatica divenuta copulativa che marca più nettamente di τε un'addizione. In arcadico si ha κάς o per caduta della sibilante κά [**Chantraine, DELG 479**].)

ἐπὶ ταῖς παλλακαῖς (concubine in opposizione alla moglie legittima e dall'etera cfr. Dem. 62.122 τὰς μὲν γὰρ ἑταίρας ἡδονῆς ἔνεκ' ἔχομεν, τὰς δὲ παλλακὰς τῆς καθ' ἡμέραν θεραπείας τοῦ σώματος, τὰς δὲ γυναῖκας τοῦ παιδοποιεῖσθαι γνησίως καὶ τῶν ἔνδον φύλακα πιστὴν ἔχειν “Abbiamo le amiche per diletto, le concubine per la cura quotidiana della persona, le mogli per avere figli legittimi e una fidata custode della casa” (traduzione di Filippo Mariotti). A quest'epoca il rapporto con una concubina era, per quanto comunque extra-matrimoniale, ‘sottoposto a regolamentazione giuridica che imponeva alla concubina l'obbligo di fedeltà, esattamente come fosse la moglie, e dall'altro riconosceva ai figli nati dalla concubina alcuni diritti successori, sia pur subordinati a quelli dei figli legittimi’ (Cantarella). In questo passo dell'orazione ci si riferisce al punto della legge di Dracone che parla della concubina presa per avere figli liberi, ma non legittimi: nel mondo greco i figli nati dalle concubine prendevano il nome del padre ed entravano nella linea di discendenza per cui anche l'adulterio di una concubina era fatto che andava a macchiare la linea di sangue e l'οἶκος. Quando, dopo il 451 viene stabilito che fosse ateniese solo chi nato da entrambi i genitori ateniesi, una donna straniera non poteva essere moglie legittima di un cittadino ateniese, per questo doveva essere inclusa nel novero delle concubine. Era inoltre possibile che le figlie di cittadini poveri che non fossero in grado di avere una dote fossero costrette a questo status sociale. Qui si trascurava l'elemento dei figli probabilmente perché per gli uditori era un arcaismo legale con poco valore. Resta che la legge di Dracone dimostra come la legislazione ateniese tendesse ad

escludere la donna: essa ha valore solo in quanto genitrice di figli, e la legge serve a tutelare la linea di sangue, non la donna in sé. L'etimo della parola è oscuro [Chantraine, DELG 853-854].)

ταῖς ἐλάττονος (comparativo di ἐλαχύς-εια-υ, il superlativo è ἐλάχιστος-η-ον. Il comparativo si forma dall'unione del tema ἐλαχ- e del suffisso -jων/-jov, gutturale + j dà esito a -ττ-.)

ἀξίαις (aggettivo riferito alle παλλακαῖς con sfumatura concessiva. Significa “meritevole”, spesso in senso morale. Ha la stessa radice del verbo ἄγω nel senso di “valutare” [Chantraine, DELG 94].)

τήν αὐτήν (per via della sua posizione attributiva il pronome indica identità, lat. *idem*.)

δίκην ἐπέθηκε (3a sing. aoristo cappatico indicativo del verbo ἐπιτίθημι, verbo con raddoppiamento al presente e segue la legge di Grassmann, deriva dalla radice *te₂-. La coniugazione all'aoristo presenta un allargamento in -κ- alle prime tre persone singolari dell'attivo e presenta l'alternanza vocalica ἔθηκα/ἔθεμεν. L'allargamento, noto a tutti i dialetti, si è steso al plurale e al medio in ionico, più tardi in attico e nella κοινή, finché, in epoca tarda, queste formazioni isolate e singolari vengono sostituite da aoristi sigmatici [Heilmann, § 365].)

καίτοι (avverbio formato dalla congiunzione copulativa καί e dall'antico dativo atono del pronome personale di 2a pers. sing. che è diventato particella, τοι [Heilmann, § 283].)

δῆλον (bisogna sottintendere il verbo essere alla 3a sing. δῆλον deriva da *δεα-, radice di δέατο, antica radice significante “brillare” [Chantraine, DELG 272].)

ὄτι (introduce una proposizione sostantiva soggettiva, apodosi di un periodo ipotetico dell'irrealtà), **εἴ** (protasi di un periodo ipotetico dell'irrealtà con verbo all'imperfetto. La forma dorica ed eolica è αἰ, cipriota ἦ, arcadica εἰκ. L'etimo è incerto anche se potrebbe essere il locativo di un dimostrativo *e-/o- che si ritrova in εἶτα [Chantraine, DELG 316].)

τινα (acc. sing. m. del pronome-aggettivo indefinito e interrogativo di τις, τι che deriva dalla radice i-e *kʷi- oppure con diverso vocalismo *kʷe/o-. Le forme con il vocalismo in i si rintracciano oltre che in greco nel lat. *quis*. In greco la declinazione si è sviluppata a partire dalla forma dell'accusativo *τιν che non più sentita come tale ha ricevuto le varie desinenze, tra cui quella dell'acc. sing. -η che si è vocalizzata in α. Dalle forme con vocalismo in e/o sono derivate forme genitivo e dativo singolare e plurale come gen. att. τοῦ om. τέο, τεῦ, τέου, dat. τῷ, τέῳ gen. plur. τέων dat. plur. τέοισι [Chantraine, DELG 1121].)

εἶχε (3a sing. imperfetto indicativo del verbo ἔχω la cui radice è *segh- con caduta della sibilante iniziale e scomparsa dello spirito aspro per via della legge di Grassmann. L'aumento di questo verbo prevede una situazione *esegh-, il sigma intervocalico cade e determina A.C.. L'aoristo è ἔσχον dal grado zero della radice e aumento. Esiste la forma parallela ἴσχω con la radice al grado zero e il raddoppiamento *sisgh-. Il futuro è ἔξω con spirito aspro poiché non interviene la legge di Grassmann. Il significato con cui è usato maggiormente è “avere”, esprime cioè un rapporto di possessione che può essere invertito, da qui gli usi intransitivi con gli avverbi [Chantraine, DELG 393-394].)

ταύτης (gen. sing. f. del pronome dimostrativo οὗτος, αὕτη, τοῦτο. Qui vale come secondo termine di paragone.)

μείζω (comparativo di μέγας, μέγαλη, μέγαν che deriva dalla radice i-e *megə₂, c'è poi un ampliamento in λ, il superlativo è μέγιστος. Si fa riferimento alla proverbiale severità delle leggi di Dracone documentata da Plut. *Sol.* 17 Πρῶτον μὲν οὖν τοὺς Δράκοντος νόμους ἀνεῖλε πλὴν τῶν φονικῶν ἅπαντας διὰ τὴν χαλεπότητα καὶ τὸ(2.) μέγεθος τῶν ἐπιτιμίων. μία γὰρ ὀλίγου δεῖν ἅπασιν ὄριστο ζημία τοῖς ἀμαρτάνουσι θάνατος, ὥστε καὶ τοὺς ἀργίας ἀλόντας ἀποθνήσκειν, καὶ τοὺς λάχανα κλέψαντας ἢ ὀπώραν ὁμοίως κολάζεσθαι τοῖς ἱεροσύλοις καὶ ἀνδρο- (3.) φόνοις. διὸ Δημάδης ὕστερον εὐδοκίμησεν εἰπὼν, ὅτι δι' αἵματος, οὐ διὰ μέλανος, τοὺς νόμους ὁ (4.) Δράκων ἔγραψεν. αὐτὸς δ' ἐκεῖνος ὡς φασιν ἐρωτώμενος, διὰ τί τοῖς πλείστοις ἀδικήμασι ζημίαν ἔταξε θάνατον, ἀπεκρίνατο, τὰ μὲν μικρὰ ταύτης ἄξια νομίζεις, τοῖς δὲ μεγάλοις οὐκ ἔχειν μείζονα. “Solone come prima cosa tolse di mezzo tutte le leggi di Dracone per la durezza e la enormità delle pene, eccetto quella che riguardava gli omicidi. Poco mancava infatti che per tutti i colpevoli fosse definita come unica pena la morte, così che anche quelli condannati perché colpevoli di ozio dovevano morire, e i ladruncoli di ortaggi e di frutta subivano la stessa pena di chi depredava i templi o compiva un assassinio. Per questo in tempi successivi Demade si conquistò fama affermando che Dracone aveva scritto le sue leggi non con l'inchiostro ma con il sangue. Raccontano del resto che Dracone in persona, a chi gli chiedeva come mai avesse

decretato la morte come punizione per la maggior parte delle colpe, avrebbe disposto di ritenerla adeguata alle piccole, e di non aver punizione maggiore per le grandi” trad. Monica Affortunati. In realtà, nota il Todd, una sentenza di morte poteva essere aggravata da una ulteriore umiliazione, come la negazione di poter essere seppelliti in Attica, ma è evidente che questo tipo di menzione avrebbe minato l’argomentazione di Lisia in questo punto.)

τιμωρίαν (vd. supra) **ἐπὶ (5)ταῖς γαμεταῖς, ἐποίησεν** (3a sing. att. indicativo aoristo sigmatico di ποιέω; vd. supra)

ἄν (ἄν + tempi storici dell’indicativo è apodosi di un periodo ipotetico dell’irrealtà. Ci troviamo di fronte ad un ARGUMENTUM A FORTIORI: se la legge riconosce il diritto di uccidere l’adultero colto in flagrante con una concubina, è inevitabile che dia al marito di diritto di ucciderlo se è colto con la moglie. Si tratta quindi di un espediente retorico, molto usato anche da altri oratori.)

νῦν (cfr. lat. nunc) **δέ** (si sottolinea l’antitesi) **οὐχ** (oὐ davanti a consonante οὐκ davanti a vocale οὐχ davanti a vocale aspirata sono le negazioni oggettive. L’etimo è oscuro e l’ipotesi del prestito è disperata. La negazione μή soggettiva era invece un’antica negazione proibitiva. Rara con l’indicativo è frequente nelle subordinate, nella κοινή è molto usata [Chantraine, DELG 835].)

οἷός (“quale” spesso correlato a τοῖος entrambi costruiti sulla stessa radice del pronome relativo ὅς. τοῖος si ritiene che derivi dal genitivo plurale τοῖων (i-e *toisōm) del pronome dimostrativo ὁ, ἡ, τό. Allo stesso modo οἷός sarebbe derivato da οἷων [Chantraine, DELG 786].)

τε (particella enclitica con valore di “e”. Deriva dall’i-e *k^we)

ὄν (“non essendo in grado di” + infinito, il participio presente di εἶναι è ὄν, οὔσα, ὄν: il participio del verbo “essere” si ottiene dalla desinenza del participio con vocalismo o *-ont. Il maschile deriva dal grado zero *s- con l’aggiunta del suffisso con vocale allungata del participio, il femminile deriva da *s-ont-ja> *s-onsa> οὔσα, il neutro è come il maschile ma senza allungamento della vocale suffissale o. Tutte le forme presentano la psilosi analogica al resto della coniugazione del verbo. La forma che si trova in Omero è ἔόν che deriva dalla radice al grado normale *es- [Heilmann, § 427]. Qui questo participio congiunto ha valore causale.)

ταύτης (gen. sing. f. del pronome dimostrativo οὗτος, αὕτη, τοῦτο. Qui vale come secondo termine di paragone.)

ἰσχυροτέρων (aggettivo al grado comparativo che deriva dal sostantivo ἰσχύς, -υος che significa “forza bruta, forza fisica”. Esichio ci fornisce la glossa βίσχυον · ἰσχύον, σφόδρα ὀλίγον. Λάκωνες suppone che ci sia un J iniziale che però non è confermato da nessun’altro dato. L’etimo è comunque incerto: si ipotizza una i- e il grado zero della radice *σχ- [Chantraine, DELG 472].)

ἐπ’ ἐκεῖναις (pronome dimostrativo che richiama l’oggetto lontano; esso si flette come un aggettivo secondo la declinazione tematica per il maschile e il neutro, e in -ᾶ- per il femminile, solo si noti che nom. acc. n. sing. presenta la desinenza pronominale -ο-. Nella forma attica ἐ- è secondario e infatti non segue la legge per cui parola properispomena ad antipenultima breve ἐκεῖνος in attico diventa proparossitona. Inoltre lo ionico ha attestata la forma κεῖνος. Il termine deriva da *ke- particella dimostrativa e una base pronominale *eno-/*ono- [Heilmann, § 275].)

ἐξευρεῖν (infinito aoristo di ἐξευρίσκω composto di ἐκ ed εὐρίσκω. La radice del verbo è *Fer-. La forma più recente è quella del presente (che infatti in Omero si trova attestato una volta soltanto) con il tipico suffisso dei verbi incoativi -σκω. Più antica è la forma dell’aoristo εὐρεῖν che però presenta due difficoltà, per il suo vocalismo e la sua aspirazione per le quali abbiamo due ipotesi: 1- la ε- è una protesi vocalica e lo spirito è in analogia con alti verbi come ἐλεῖν 2- l’aoristo è a raddoppiamento per cui si ha *Fε-Fρε- con caduta del primo digamma che lascia l’aspirazione [Chantraine, DELG 387].)

τὴν αὐτὴν (in quanto preceduto da articolo il pronome indica identità come il lat. idem, quindi “la medesima”.)

καὶ ἐπὶ ταῖς παλλακαῖς (si riprende la stessa espressione usata prima.)

ἠξίωσε (3a sing. at. indicativo aoristo sigmatico ἄξιω, verbo denominativo. Il lesbico ha ἀξιάω, forse per in afflusso di τιμάω. La radice è quella di ἄγω nel senso di “valutare”.)

γίγνεσθαι (infinito presente di γίγνομαι. Il verbo presenta una radice bisillabica del tipo *genea₂-, al presente si ha una sequenza di due gradi zero e il raddoppiamento iniziale. Come in tutte le radici bisillabiche due gradi normali non sono ammessi. Il perfetto γεγενήμαι e γενήσομαι il futuro sembrano non seguire tale regola, ma in realtà probabilmente sono adattamenti fonetici per rendere meglio pronunciabili tali verbi.)

Ἀνάγνωθι (2a sing. imperativo aoristo radicale atematico medio, rivolto al γραμματεύς.)

δέ μοι καὶ τοῦτον (acc. sing. m. del pronome dimostrativo οὗτος, αὕτη, τοῦτο.)

τὸν νόμον (la terza legge fatta leggere da Eufileto è quella sulla violenza sessuale a una donna, che prevedeva come risarcimento un pagamento in denaro: lo scopo è quello di dimostrare che è più grave corrompere una donna con la persuasione che usarle violenza).

Si nota una fitta presenza di termini legati alla giustizia: il sostantivo **δικαστήριος**, il sostantivo **δίκη**, il verbo **δικάζειν**, l'aggettivo **δίκαιος** derivati dalla stessa radice *deik-/*dik-, la stessa di δείκνυμι. **Δίκη** presenta due impieghi molto differenti: 1) regola, uso, consuetudine 2) da questo valore di regola si è giunti al valore di giustizia, nel senso più specifico di giustizia umana, contrapposta a quella divina θέμις, ma arriva ad indicare anche processo, causa giudiziaria ma anche sentenza in δίκην εἶπεῖν pronunciare un giudizio e pena, castigo nell'espressione δίκην τίθειν scontare la pena. Al plurale indica i singoli atti di giustizia, quindi le leggi. Dalla stessa radice deriva l'aggettivo **δίκαιος** il sostantivo **δικαστήριος** e il verbo denominativo **δικάζειν** formato dalla radice *δικ- più il suffisso per verbi denominativi -αζω [Chantraine, DELG 283-284].

DIRITTO ATTICO sull'omicidio e LEGGE di DRACONE

Che cosa si intende per diritto attico? Paoli sostiene che sia 'l'ordinamento giuridico vigente nell'Atene classica dei secoli V e IV' quando cioè la polis raggiunge il suo culmine, è uno stato autonomo e sovrano di cui fanno parte i πολῖται. 'Ad Atene solo il πολίτης è Ἀθηναῖος, non la donna che è Ἀττική, non gli impuberi, non i colpiti da ignomia, ἄτιμα'. Il diritto attico serve a far funzionare la polis, serve a difendere i cittadini che della polis fanno parte e i non cittadini, che vivono nella polis ma non ne fanno parte. Questa società più ampia rispetto ai soli politai preesiste alla polis così come il suo diritto. Questo diritto che la polis non crea ma che si trova a tutelare è il diritto familiare, familiare perché 'sorto per regolare i rapporti fra i singoli all'interno della famiglia', è il diritto dell'οἶκος, 'un'unità inscindibile composta da persone, cose e riti'. Il diritto familiare è dunque il diritto privato, preesistente alla polis e che sopravvive con certi sviluppi anche quando essa decade. È un diritto greco comune, proprio di una società e non di una città. Ma c'è un altro diritto, che nasce invece all'interno della polis e che, rispondendo a necessità proprie della polis vive tanto quanto vive questa. Come fa la polis a garantire il diritto familiare? Paoli risponde che 'si applica il principio che solo che sia cittadino può essere titolare di fronte ad essa dei diritti soggettivi che il diritto familiare riconosce anche ai non cittadini'. I non cittadini vengono tutelati nei loro diritti familiari in modo indiretto, cioè sanzionando il polites che non li osserva e proprio perché una protezione indiretta è più debole di una diretta le sanzioni a cui è sottoposto il polites possono essere molto gravi, anche la morte. Ma nella società preesistente la polis oltre ai rapporti privati all'interno di una famiglia esistevano anche rapporti fra le famiglie (per esempio rapporti patrimoniali come i contratti, o anche rapporti privati come l'omicidio di un membro di una famiglia da parte del membro di un'altra famiglia) e anche questi vengono ricevuti dalla polis 'tranne che la forma della ricezione fu diversa: avvenne infatti che i rapporti fra i membri di famiglie, poiché quelle persone familiari avevano i requisiti per essere politai, si trasformassero in rapporti fra i cittadini'. Questo spostamento di piano però significa che i rapporti giuridici fra famiglie preesistenti la polis (nati quindi in un clima diverso) poterono inserirsi in modo imperfetto e a volte incoerente nel sistema della polis, un sistema e un clima totalmente diverso da quello in cui l'arcaica disciplina giuridica era nata. È il caso del δίκη φόνου, il processo di omicidio: l'azione contro l'omicida nasce come azione privata fra le famiglie coinvolte: 'chi è polites ma non consanguineo non ha azione diretta contro l'omicida', il cittadino quindi che in quanto tale ha assunto il diritto di accusare i traditori dello stato, i magistrati, chi non rispetta le leggi della polis nel caso dell'omicidio non può accusare l'assassino se non è consanguineo della vittima 'ciò è conseguenza dell'aver la polis tradotto in un diritto di azione giudiziaria penale un antico diritto privato di rappresaglia'. Di fronte al rischio che un omicida rimasse impunito vennero attuate delle procedure: se mancavano consanguinei la polis indicava i membri della fratria dell'ucciso che avevano il compito di perseguire l'omicida, oppure si poteva accusare di empietà il consanguineo o il membro della fratria che non avesse accusato l'omicida, oppure l'omicida, considerato ἄτιμος per aver versato sangue, perdeva la cittadinanza e poteva essere accusato da qualsiasi cittadino (tutti i cittadini infatti per legge avevano l'obbligo di denunciare gli ἄτιμοι). Questo è il contesto che bisogna tenere in considerazione quando si parla delle leggi di Dracone.

NΟΜΟΣ Si tratta della seconda legge menzionata da Eufileto, la legge di Dracone incisa su una stele dell'Areopago nel 621 a.C. La stele a noi pervenuta risale però al 409/8 (periodo in cui ad Atene si attuò una revisione delle leggi della

città) ed era eretta alla stoa basileos (sede dell'arconte reale, vi era contenuta una statua di Themis e copie delle leggi, vi si riuniva il consiglio dell'Areopago). Alcuni studiosi ritengono che questa sia la copia senza modificazioni dell'originale, altri sono di parere discordante. La stele ci è pervenuta mutila: la prima parte che doveva riguardare l'omicidio premeditato non ci è giunta, la terza che riguardava l'omicidio legittimo è gravemente mutila, in buone condizioni la seconda parte sull'omicidio non premeditato. La lettura del testo di questa antica legge nell'orazione lisiana doveva "suscitare maggiore impressione sui giudici con la veneranda lingua in cui era redatto e il religioso rispetto che imponeva" (cit. Cosattini). Eppure ci si è domandati per quale motivo dapprima venisse citata la legge *περὶ μοιχείας* in cui si dà grande importanza al fatto che l'adultero avesse confessato, e poi la più generale legge sugli omicidi. Cohen sostiene che la legge *περὶ μοιχείας* sia citata in poichè riguardava il trattamento del *μοιχός* in quanto *κακούργος* (Arist. *Ath. Pol.* 52.1). Ma poi perché citare la legge sul legittimo omicidio? La Cantarella sostiene che la legge *περὶ μοιχείας* ampliasse i diritti del marito, cioè dava lui la possibilità di punire l'adultero anche se non era colto nell'atto nel senso tecnico e specifico dato dallo statuto sul legittimo omicidio. E, dal racconto di Eufileto, si dice che quando lui e i suoi compagni entrano nella camera da letto Eratostene era *παρὰ τῆς γυναικίς*, e per quanto potesse essere evidente l'adulterio, Eratostene non viene colto nel momento preciso dell'atto sessuale. La Cantarella sostiene infatti che secondo la legislazione ateniese sul legittimo omicidio il cogliere l'adultero in flagrante fosse condito sine qua non perché si potesse procedere alla sua punizione: lo testimoniano le espressioni *ἐν ἔργῳ* usata dal giurista romano Ulpiano *Digest*, 48.5.24 nel citare la legge di Dracone (ci chiediamo dunque se Demostene riporti esattamente le parole originali del testo o se forse non lo ha modificato leggermente) e *ἄρθρα ἐν ἄρθροις ἔχων*, "come dice la tavola delle leggi" di Luciano *Eunuch*, § 10). Stando a queste considerazioni prima di citare la legge sull'omicidio legittimo era necessario sottolineare come fosse punibile punire il *μοιχός* che avesse confessato.

Le categorie dell'omicidio nella giurisdizione ateniese possono essere definite a partire da Dem. 23.65-75 e Arist. *Ath. Pol.* 57.3 *εἰσὶ δὲ φόν[ου] δίκαι καὶ τραύματος, ἂν μὲν ἐκ προνοίας ἀποκτείνῃ ἢ τρώσῃ, ἐν Ἀρείῳ πάγῳ, καὶ φαρμάκων, ἐὰν ἀποκτείνῃ δούς, καὶ πυρκαϊᾶς· ταῦτα γὰρ ἡ βουλή μόνα δικάζει. τῶν δ' ἄκουσίῳν καὶ βουλεύσεως, κἂν οἰκέτην ἀποκτείνῃ τις ἢ μέτοικον ἢ ξένον, οἱ ἐπὶ Παλλαδίῳ. ἐὰν δ' ἀποκτείνῃ μὲν τις ὁμολογῆ, φῆ δὲ κατὰ τοὺς νόμους, οἷον μοιχὸν λαβόν, ἢ ἐν πολέμῳ ἀγνοήσας, ἢ ἐν ἄθλῳ ἀγωνιζόμενος, τούτ[ῳ] ἐπὶ Δελφινίῳ δικάζουσιν· ἐὰν δὲ φεύγων φυγὴν ὧν αἰδεσίς ἐστιν, αἰτίαν ἔχη ἀποκτείνῃ ἢ τρώσῃ τινα, τούτῳ δ' ἐν (10)(4.) Φρεάτου δικάζουσιν, ὁ δ' ἀπολογεῖται προσορμισάμενος ἐν πλοίῳ. "i processi per assassinio o ferimento, se si uccide o si ferisce con premeditazione, si svolgono nell'Areopago, e anche quelli per incendio e somministrazione di pozione velenosa, se l'averla data comporta la morte; infatti il consiglio è giudice di soltanto questi delitti. Per le cause di omicidio involontario o tentativo di omicidio, l'uccisione di uno schiavo, di un meteco o di uno straniero, vi è il tribunale del Palladio; se invece uno ammette di aver ucciso in guerra per errore o mentre lottava in una gara, per costui il giudizio avviene presso il Delfino. Qualora un uomo già esiliato per un delitto per il quale ha ottenuto pietà viene accusato di aver ucciso o ferito qualcuno, costui viene giudicato nel Freatto; egli allora si difende da una nave ormeggiata presso la riva."* (trad. Mario Bruselli)

Omicidio intenzionale, premeditato	Areopago	Morte, esilio, confisca dei beni
Omicidio non intenzionale	Palladio	Esilio, forse per un periodo limitato
Omicidio legittimo	Delfino	No punizioni
Omicidio compiuto da chi fosse in esilio per aver già compiuto omicidio non intenzionale	Freatto	Dipende dalla situazione

Gagarin nel suo testo *Drakon and the homicide law*, oltre ad analizzare il testo della stele che ci è pervenuta si è occupato dello studio delle consuetudini in materia di omicidio precedenti le leggi di Dracone e quello che nota (riferendosi principalmente a fonti poetiche come i poemi omerici ed Esiodo) è che non c'era una particolare distinzione fra omicidio intenzionale e non intenzionale e che in generale la punizione applicata era l'esilio. Una compensazione monetaria o la *ποινή* è raramente attestata nell'epica greca, per cui si può dire che la norma generale prevedesse l'esilio. L'omicida aveva offeso la famiglia della vittima che aveva diritto alla vendetta, ma una volta che aveva abbandonato la terra d'origine ed era giunto in un nuovo paese in apparenza non portava nessuno segno di colpa, era non solo protetto ma anche onorato. Nello specifico a noi interessa analizzare un caso di quelli citati da Gagarin: Hesiod fr. 257: Hietto uccide l'amante della moglie, Moloro, che trova a casa sua, abbandona Argo, va in esilio e riceve come sua propria una porzione della proprietà di Mineio che lo ospitava. Pausania IX 36.6-7 (n) "Υἱητος δὲ Μόλουρον Ἀρίσβαντος φίλον υἱὸν (1)κτείννας ἐν μεγάροις εὐνής ἔνεχ' ἧς ἀλόχοιο οἶκον ἀποπρολιπὼν φεῦγ' Ἄργεος ἱπποβότοιο, ἴξεν δ' Ὀρχομενὸν Μινυῆιον· καὶ μιν ὁ γ' ἦρωσ δέξατο καὶ κτεάνων μοῖραν πόρεν ὡς ἐπιεικές. Questo ci dimostra che l'uccisione dell'adultero colto in flagrante non aveva un trattamento diverso da quello di un altro omicidio (per quanto poi Hietto riceva poi un grande onore in esilio). Abbiamo parlato di esilio e non di vendetta: effettivamente, nota Gagarin, nessun omicidio nell'epica è vendicato con la morte, ad esclusione dell'uccisione di Agamennone e della conseguente

uccisione di Egisto e Clitemnestra. Ora non sappiamo esattamente se le consuetudini sul trattamento dell'omicidio attestate nell'epica corrispondano effettivamente a quello che avveniva nella realtà ma abbiamo buoni motivi per pensare che questo sia l'effettivo background da cui si è mosso Dracone nel momento in cui ha redatto le leggi.

Le informazioni storiche che abbiamo sull'omicidio prima di Dracone sono poche ma un evento può fornirci alcune interessanti informazioni: l'omicidio di Cilone, datato 632, circa dieci anni prima delle leggi di Dracone. Di questo episodio ce ne parla Erodoto (5.71) e Tuciddide (1.126): Cilone di nobile famiglia ateniese tentò di diventare tiranno occupando l'acropoli durante le feste olimpiche ma gli ateniesi reagirono assediando gli occupanti dell'acropoli che con il passare dei giorni iniziarono a soffrire la fame e la sete. Alla fine i ciloniani superstiti e lo stesso Cilone si rifugiarono supplici nel tempio di Atena ma qui furono uccisi e, stando alle fonti, fu Megacle (all'epoca arconte) della famiglia degli Alcmeonidi a ordinarne l'uccisione. Gli Alcmeonidi furono costretti all'esilio. Ma l'omicidio di Cilone è un caso del tutto particolare poiché si tratta dell'omicidio di un supplice dal punto di vista religioso, e di un tirannicidio dal punto di vista politico. Per cui non si può affermare che la famiglia di Cilone abbia usato i metodi ordinari per ottenere vendetta dell'omicidio, e non c'è nessuna evidenza, nota sempre Gagarin, che la legge di Dracone sull'omicidio si indirizzasse anche nello specifico all'omicidio che provoca impurità religiosa o all'omicidio politico. Questo non esclude comunque un collegamento tra l'episodio di Cilone e la legge di Dracone in quanto le turbolenze seguite al tirannicidio avrebbero sostenuto la necessità di porre delle leggi scritte (e tra l'altro esiste l'ipotesi che Dracone oltre alle leggi sull'omicidio sarebbe anche l'autore di leggi sulla tirannide). Ora veniamo a considerare, con Gagarin, i due secoli che separano le leggi di Dracone agli oratori del V sec. Sappiamo da Aristotele *Ath. Pol.* 7.1 che Solone scartò le leggi di Dracone tranne quelle sull'omicidio e che le avrebbe fatte incidere su una stele nella stoà basileos affinché le potessero vedere tutti. (Il soggetto è Solone) Πολιτείαν δὲ κατέστησε καὶ νόμους ἔθηκεν ἄλλους, τοῖς δὲ Δράκοντος θεσμοῖς ἐπαύσαντο χρώμενοι πλὴν τῶν φονικῶν. ἀναγράψαντες δὲ τοὺς νόμους εἰς τοὺς κύρβεις ἔστησαν ἐν τῇ στοᾷ τῇ βασιλείῳ καὶ ὄμοσαν χρῆσεσθαι πάντες “Solone stabilì una costituzione e pubblicò altre leggi, e gli ateniesi cessarono di servirsi delle disposizioni di Dracone ad eccezione di quelle sui delitti. Dopo aver trascritto le leggi su delle tavole rotanti, le esposero nella stoà reale e tutti giurarono di osservarle” (trad. Mario Bruselli). Analizzando la lingua della stele che ci è giunta possiamo affermare che la stele del 409/8 sia una copia fedele della legge originale di Dracone (in alcuni punti il linguaggio appare antiquato ma la conservatività del linguaggio giuridico è fatto noto). È sembrato tuttavia strano che gli Ateniesi del V secolo potessero continuare ad utilizzare esattamente le leggi sull'omicidio di due secoli prima: ci sono state infatti modificazioni sociali, politiche e legali, nonché di morale consistenti. Gagarin riporta allora un interessante passo di Antifonte 5.14 in cui si dice che le leggi di Dracone sono le più sacre, le più antiche e sono rimaste le stesse sugli stessi argomenti (τοὺς αὐτοὺς ἀεὶ περὶ τῶν αὐτῶν): ebbene questo significa che le leggi di Dracone sono rimaste le stesse sugli argomenti specifici di cui trattavano quelle leggi ma nuove disposizioni potevano essere state create mano a mano, secondo le necessità, e questi emendamenti venivano inseriti alla fine del testo della legge di Dracone (che quindi non veniva alterato) oppure venivano pubblicate separatamente. I motivi per cui non si modificava direttamente una legge ma si emettevano degli emendamenti potevano essere molteplici: è difficile inserire una legge nuova in una vecchia, è difficile modificare un testo scritto su pietra, la tradizione è forte. Rimane da trattare il problema di dove fosse collocata la stele: nella nostra orazione si dice infatti che si trova sull'Areopago. Anche Demostene parla di “leggi dall'Areopago” (Dem. 23.22). Tale stele però non può essere quella con le leggi di Dracone che sappiamo essere eretta nella stoà basileos. Demostene cita una serie di leggi che erano incise su tale stele dell'Areopago ed esse riguardano problematiche relative all'omicidio: si tratta dunque di emendamenti della legge di Dracone che era utile per gli areopagiti avere sempre sott'occhio. Quindi Lisia e Demostene o si riferivano ad un'altra copia della legge nella stoà basileos oppure descrivono molto vagamente (secondo il Carey) dove si trovava tale stele (questa seconda ipotesi però è poco probabile perché la stoà basileos era nell'angolo nord-ovest dell'agorà, lontano dall'Areopago). Anzi nel caso di Lisia ci saremmo aspettati che la stele fosse collocata nel Delfinio, che era il tribunale a cui competevano più propriamente i processi per legittimo omicidio. Ora in realtà probabilmente Lisia non si riferisce alla reale collocazione della stele ma la colloca nell'Areopago forse perché questo è il tribunale che principalmente si occupa di delitti di sangue, per cui è visto come il luogo a cui associare la legislazione sull'omicidio.

Come ho già detto la prima parte della stele sull'omicidio premeditato non ci è giunta; la seconda parte sull'omicidio non premeditato ci è giunta in buone condizioni, la terza parte (quella che ci interessa) sull'omicidio legittimo è molto mutila e il pezzo che ci rimane (con le dovute integrazioni) è : ἢ ἐλεύθερος ἦ, καὶ εἰάν φέροντα ἦ ἄγοντα βία ἀδίκως εὐθὺς ἀμυνόμενος κτείνῃ, νηποινεὶ τεθνάναι... o è un uomo libero, se difendendosi uccide qualcuno che forzatamente e ingiustamente lo saccheggia o lo depreda con violenza, la vittima deve morire senza che l'omicida paghi una pena...

questa parte è riportata esattamente in Dem. 23.60. prima di questo pezzo abbiamo una lacuna di alcune righe: è in questa lacuna, stando a Dem. 23.53, che si doveva parlare dell'omicidio di un uomo colto in flagranza di delitto con moglie, madre, sorella, concubina (da notare che i termini **δάμαρ** e **παλλακή** sono gli stessi usati da Lisia nella forma al dativo preceduta da ἐπι).

Dem. Contro Aristocrate (Aristocrate fece un decreto per Caridemo che, condottiero che per i suoi meriti aveva ricevuto dagli Ateniesi la cittadinanza, prevedeva che “se qualcuno ucciderà Caridemo sarà preso in tutti i paesi collegati ad Atene, e se una città o altri gli darà ricetto sarà escluso dalla lega”. Euticle con questa orazione scritta da Demostene si oppone al decreto di Aristocrate ritenendolo contrario alle leggi, perché da un lato non tiene conto del giudizio del tribunale e dall'altro poiché Caridemo non merita tale onore e considerazione)

23.53 Λέγ' ἄλλον νόμον.

NΟΜΟΣ.

Ἐάν τις ἀποκτείνει ἐν ἄθλοις ἄκων, ἢ ἐν ὁδοῦ καθελῶν ἢ ἐν πολέμῳ ἀγνοήσας, ἢ ἐπὶ δάμαρτι ἢ ἐπὶ μητρὶ ἢ ἐπ' ἀδελφῇ ἢ ἐπὶ θυγατρὶ, ἢ ἐπὶ **παλλακῇ** ἢν ἐπ' ἐλευθέροις παισὶν ἔγη, (5)τούτων ἕνεκα μὴ φεύγειν κτείναντα.

Se uno uccide involontariamente un avversario durante i giochi o uno sconosciuto in seguito ad una rissa sulla strada, o un soldato, in guerra, per errore, o un uomo colto in flagranza di delitto con la moglie, la madre o la sorella o la figlia o la concubina che egli ha preso per avere dei figli liberi, per questi motivi l'autore dell'omicidio non sarà esiliato come un comune assassino. (trad. tratta da Discorsi e Lettere di Demostene, tomo II, ed. classici U.T.E.T a cura di Luciano Canfora e A.A.)

Da quanto detto nella legge non è solo il marito che ha il diritto di punire chi commette adulterio con la moglie ma anche il figlio può punire chi commette adulterio con la madre, il padre chi lo commette con la figlia, il fratello chi lo commette con la sorella e un uomo chi lo commette con la concubina. Paoli sostiene che sia μοιχεία un'offesa non solo contro il matrimonio ma anche contro l'οἶκος per cui è il compito del capofamiglia, non necessariamente il marito, punire l'adultero. In realtà Cohen confuta la posizione di Paoli sostenendo che l'unico caso che ci deriva dal mondo greco (la *Contro Neera*) non è così provante e gli altri esempi riportati dal Paoli derivano da testi della letteratura latina secondo il Cohen poco provanti. La Cantarella sostiene invece il Paoli. Resta comunque che l'uomo (il marito supponiamo) che cogliesse l'adultero in casa propria con la moglie poteva o giustiziarlo subito o chiedere un risarcimento in denaro se lo coglieva in flagrante e se era reo confesso, altrimenti se non voleva o poteva fare immediata vendetta poteva muovere al colpevole un'azione legale, con regolare γραφή μοιχείας (Paoli e Del Santo). Paoli si occupa anche della condizione della donna con cui avviene l'adulterio: essa è oggetto passivo, che subisce l'adulterio. Il marito può punirla ma non può ucciderla, nella maggior parte dei casi la manda via di casa ed essa ritorna nell'οἶκος del padre, cioè dall'οἶκος originario. Se poi essa è figlia, madre, sorella non può essere cacciata dalla sua casa originaria per cui rimane ma subisce comunque una serie, anche pubblica, di punizioni. La donna infatti non era considerata rea ma impura, per cui era ripudiata per non contaminare con la sua presenza la casa; se il marito non la ripudiava rischiava di essere considerato ἀτίμος (Pseudo Dem. *Contro Neera* 87) ΝΟΜΟΣ ΜΟΙΧΕΙΑΣ. Ἐπειδὴν δὲ ἔλη τὸν μοιχόν, μὴ ἐξέστω τῷ ἐλόντι συνοικεῖν τῇ γυναικί· ἐὰν δὲ συνοικῇ, ἄτιμος ἔστω. μηδὲ τῇ γυναικὶ ἐξέστω (5)εἰσιέναι εἰς τὰ ἱερὰ τὰ δημοτελεῖ, ἐφ' ἣ ἂν μοιχὸς ἀλῶ· ἐὰν δ' εἰσίη, νηποινεῖ πασχέτω ὃ τι ἂν πάσχη, πλὴν θανάτου. “In caso che sorprenda l'adultero, chi lo sorprende non potrà più dimorare con la moglie, e se dimorerà con essa sarà vituperato. Alla femmina è vietato entrare nei templi se è trovata con l'adultero, e se vi entra soffrirà aspri maltrattamenti tranne la morte; e ognuno la potrà maltrattare impunemente.” (trad. Filippo Mariotti).

Bibliografia del commento

Paoli, *Altri studi di diritto greco e romano*, Milano 1976; Cantarella, *Moicheia: reconsidering a problem*, in M. Gagarin (ed.) *Symposion* 1990. Koln 1991, 289-296; Cantarella, *L'ambiguo malanno: condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*, Milano 2010; Gagarin, *Drakon and the Early Athenian Homicide Law*, New Heaven 1981; Todd, *Commentary on Lysias. Speeches 1-11*, Oxford 2007; Carey, *Lysias. Selected speeches*, Cambridge 1989; Dal Santo, *Lisia. Orazione prima. Per l'uccisione di Eratostene*, Milano-Messina 1952.

